

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

7.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 MAGGIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CASALINUOVO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		CAVIGLIASSO PAOLA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	4
Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea (1043)	3	GARAVAGLIA MARIA PIA	11
CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 11	GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA	11
ARMELLIN LINO	4	MARTINO GUIDO	4
CALONACI VASCO	3	RINALDI LUIGI, <i>Relatore</i>	3, 4
		Votazione segreta:	
		CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	11

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,40.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea (1043).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea ».

L'onorevole Luigi Rinaldi ha facoltà di svolgere la relazione.

LUIGI RINALDI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con il disegno di legge, che cercherò di sintetizzare, si tende a rendere conforme la legislazione italiana alle direttive della Comunità economica europea nn. 1026 e 1027 del 1978 e 1057 del 1981 in materia di stabilimento ai fini dell'esercizio della professione di veterinario e della prestazione di servizi veterinari da parte dei cittadini della CEE in Italia. Il provvedimento determina in particolare le condizioni per il riconoscimento dei titoli, dei diplomi e dei requisiti per l'esercizio di tale professione, i procedimenti per l'ammissione alla professione e la prestazione dei servizi, nonché i provvedimenti disciplinari e le sanzioni a carico degli interessati. Il tutto ovviamente viene stabilito a condizione di reciprocità tra gli appartenenti ai paesi della CEE.

La Commissione in sede referente il 16 febbraio chiese il trasferimento del disegno di legge in sede legislativa, che è

stata concessa dalla Presidenza della Camera il 6 aprile, dopo che avevamo acquisito in data 14 marzo il parere favorevole della I Commissione affari costituzionali. La Commissione si espresse anche in merito alla necessità ed urgenza di approvare il disegno di legge nel testo del Governo. Già allora si rilevò il ritardo nell'attuazione delle direttive CEE poc'anzi citate: le prime due, e cioè le nn. 1026 e 1027, avrebbero dovuto essere attuate fin dal 1980 e la terza, la n. 1057, entro il 1982; si prese inoltre atto dell'esistenza di un procedimento davanti all'Alta Corte a causa di questo ritardo. Pertanto, vi è urgenza di compiere l'iter del disegno di legge, e oggi siamo nelle condizioni di farlo, avendo ottenuto il parere richiesto e svolto un dibattito abbastanza ampio se si considera che un disegno di legge quasi identico, presentato dal Governo e discusso dalla Commissione nella precedente legislatura, non poté essere concluso per l'interruzione della legislatura stessa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VASCO CALONACI. Il gruppo al quale appartengo ha già espresso la sua posizione sul provvedimento di legge in occasione dell'esame in sede referente. Pertanto, non abbiamo da avanzare formali proposte di modifica bensì solo un chiarimento.

Tuttavia, prima di arrivare a esplicitare questo chiarimento, desidero sottolineare come in Italia abbiamo un servizio veterinario carente, con delle ripercussioni negative sugli allevamenti e, in genere, su tutta la zootecnia. Abbiamo anche circa duemila veterinari sottoccupati o disoccupati. A questa situazione si deve aggiungere una carenza anche nella qualità dell'insegnamento presso le facoltà universitarie. Il che vuol dire che, in queste condizioni, i nostri veterinari possono venire

a trovarsi in posizioni svantaggiate qualora si dovessero recare all'estero dove esiste un più elevato livello di specializzazione nel settore. Si tratta di vedere, a fronte di tutto questo, come il Governo intenda intervenire per migliorare la qualità dell'insegnamento universitario nelle facoltà di veterinaria, anche per attenuare le eventuali conseguenze che potrebbero scaturire dall'approvazione di questo disegno di legge onde recuperare il « ritardo » attuale nei confronti degli altri paesi della CEE.

Sono in molti oggi (regioni, unità sanitarie locali, allevatori) a sottolineare il fatto che le facoltà di medicina veterinaria non preparano adeguatamente i propri studenti; i programmi di studio sono spesso inadeguati, pesantissimi e per gli studenti e per i docenti; le strutture sono a volte inesistenti e, infine, il rapporto degli studenti con gli animali quasi sempre è mancante (così come risulta da moltissime lettere inviate a tale proposito a diversi organi di stampa da parte di molti studenti). Inoltre, debbo rilevare che vi sono docenti non sufficientemente preparati per l'insegnamento; una situazione, pertanto, molto grave, specialmente se si considera che un giovane laureato costa allo Stato circa 50 milioni.

Il settore della zootecnia non ha poi tanto bisogno di veterinari da impiegare per curare le affezioni di vario tipo che possono colpire gli animali (è questo infatti un settore completamente saturo), quanto di veterinari specializzati in altri campi, per curare, ad esempio, determinate patologie ma, soprattutto, per prestare la propria attività nel settore della prevenzione.

Sottolineate le responsabilità e le carenze del Governo in questo settore, ritengo che esso dovrebbe operare sulla materia una profonda riflessione sì da approntare proposte che possano consentire di avviare finalmente una inversione di tendenza:

Quanto al chiarimento cui ho fatto cenno all'inizio del mio intervento, desidero sapere dal relatore o dal rappresentante del Governo il valore esatto della for-

mulazione del punto b) dell'articolo 2 del disegno di legge, ritenendo personalmente che la dizione: « certificato di moralità e di onorabilità, o equipollente » possa opportunamente essere sostituita con l'altra: « un estratto del casellario giudiziario, o equipollente ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LUIGI RINALDI, *Relatore*. Rifacendomi alla richiesta di chiarimento sul punto b) dell'articolo 2 avanzata dall'onorevole Calonaci, ritengo che sull'articolo in questione possano esserci delle perplessità quanto alla chiarezza della disposizione normativa. Pertanto, ritengo, al riguardo, senz'altro opportuna una chiarificazione fornita dal rappresentante del Governo sì che essa possa rimanere agli atti. Ovviamente, se tale dizione fosse comune e già prevista nelle normative di altri paesi della CEE, il problema non si porrebbe, anche se non vedo quale altro certificato, oltre quello di buona condotta, debba essere rilasciato dalle competenti autorità.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Non intendo fare considerazioni nel merito del provvedimento, mi limito a ribadire l'importanza e ad invitare i colleghi ad approvare il testo senza apportarvi modificazioni.

Per quanto riguarda la richiesta di chiarimento avanzata dal collega Calonaci, l'articolo fa riferimento alla legislazione vigente negli altri paesi in cui il certificato di moralità e di onorabilità equivale al nostro certificato di buona condotta.

GUIDO MARTINO. Trattandosi di recepire una direttiva comunitaria, sarebbe opportuno mantenere il testo originario del disegno di legge.

LINO ARMELLIN. Se il presidente mi consente, vorrei contribuire a chiarire il dubbio del collega. Nella scorsa legislatura fui relatore di un provvedimento analogo a quello di cui ora ci stiamo occupando,

riguardante le infermiere professionali. Anche in quell'occasione fu adottata la dizione oggetto di perplessità, in quanto si tratta di una dizione adottata in ogni paese.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Armellin, per aver contribuito a chiarire questo dubbio.

Passiamo agli articoli e all'allegato che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO

ART. 1.

Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato alla presente legge è riconosciuto il titolo di veterinario ed è consentito l'esercizio dell'attività professionale di veterinario.

L'uso di tali titoli e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze dei titoli stessi enunciate nell'allegato.

In conformità delle direttive comunitarie, l'elenco di cui all'allegato alla presente legge è modificato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

(È approvato).

ART. 2.

Per l'esercizio dell'attività di veterinario, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità istanza in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:

a) uno dei titoli previsti dall'allegato, in originale o in copia autenticata;

b) certificato di buona condotta, ovvero certificato di moralità e di onorabilità, o equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e, qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato stesso.

La documentazione di cui alla predetta lettera b) deve essere in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi dalla data di ricezione della domanda, accerta la regolarità della domanda stessa e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione all'ordine dei veterinari della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione al medesimo.

Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge, tramite il Ministero degli affari esteri, i necessari accertamenti presso la competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma dell'autenticità degli stessi nonché dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.

Nel caso in cui il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale che possono influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, chiede informazione, tramite il Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.

Per il periodo di tempo necessario ad acquisire tali informazioni il termine di cui al primo comma è sospeso.

La sospensione non può eccedere i tre mesi.

La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

Le informazioni sono coperte dal segreto.

Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.

L'ordine dei veterinari, nel termine di un mese dalla ricezione della domanda, corredata dalla documentazione, inviata dal Ministero, adempie la procedura per l'iscrizione all'albo stabilita dalle vigenti leggi.

Il cittadino di altri Stati membri delle Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i veterinari italiani.

(È approvato).

ART. 4.

Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni ai veterinari di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 5.

Il Ministero della sanità comunica, tramite il Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari

adottate ai sensi dell'articolo 4, nonché quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.

A tal fine l'ordine dei veterinari dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

Le informazioni sono coperte dal segreto.

(È approvato).

ART. 6.

Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche ai veterinari che intendono svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

L'istituzione dei rapporti di lavoro tra i veterinari cittadini di Stati membri delle Comunità europee e le strutture sanitarie pubbliche è ammessa secondo la normativa fissata dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

(È approvato).

TITOLO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

ART. 7.

I cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee sono ammessi alla prestazione di servizi veterinari nel territorio dello Stato italiano senza essere tenuti alla iscrizione nell'albo professionale.

Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità:

a) dichiarazione dalla quale risulti la natura della prestazione che l'interessato intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;

b) certificato della competente autorità dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica attività o professione in detto Stato;

c) certificato attestante che l'interessato è in possesso del diploma, certificato o altro titolo di cui all'allegato richiesto per la prestazione di servizi.

In caso di urgenza, la dichiarazione, unitamente alla documentazione suindicata, può essere presentata successivamente all'effettuazione della prestazione, entro il termine di quindici giorni.

La documentazione prevista nei commi precedenti deve essere di data non anteriore a dodici mesi da quella di presentazione.

Il Ministero della sanità dà comunicazione delle prestazioni di servizio all'ordine dei veterinari della provincia interessata.

(È approvato).

ART. 8.

Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i veterinari cittadini italiani.

Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da veterinari cittadini italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, l'ordine dei veterinari competente per territorio comunica immediatamente i fatti al Ministero della sanità che, con decreto motivato, proibisce al veterinario cittadino degli altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni.

Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato d'origine o di provenienza, tramite il Ministero degli affari esteri.

(È approvato).

TITOLO III.

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI VETERINARIO PRESSO ALTRI STATI DELLE COMUNITÀ EUROPEE DA PARTE DI VETERINARI CITTADINI ITALIANI

ART. 9.

I veterinari cittadini italiani che si trasferiscono in uno dei Paesi membri delle Comunità europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'ordine provinciale italiano di appartenenza ovvero chiedere l'iscrizione nell'albo dell'ordine dei veterinari di Roma.

(È approvato).

ART. 10.

Ai fini dell'esercizio della professione di veterinario in altri Paesi delle Comunità europee da parte di veterinari cittadini italiani sono necessari i seguenti certificati:

a) certificato comprovante il possesso dei diplomi di cui all'allegato rilasciati dalle autorità competenti;

b) certificato di buona condotta;

c) certificato d'iscrizione all'albo rilasciato dall'ordine dei veterinari della provincia nella quale il veterinario è iscritto;

d) per i veterinari cittadini italiani che si trovano nelle condizioni previste dal successivo articolo 13, è altresì necessario un attestato rilasciato dal Ministero della sanità comprovante l'effettivo esercizio della professione per il periodo indicato nel predetto articolo.

(È approvato).

ART. 11.

Le autorità, che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino per essere ammesso alla professione di veterinario

in un altro Stato membro delle Comunità europee, sono tenute a confermarne l'autenticità; il rettore dell'Università conferma l'autenticità dei certificati e dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio professionale:

Il Ministero della sanità, tramite il Ministero degli affari esteri, provvede a fornire nel più breve tempo, e comunque non oltre tre mesi, le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati e i documenti rilasciati dalle autorità nazionali.

A tale fine gli ordini dei veterinari danno comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

(È approvato).

TITOLO IV. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 12.

I documenti richiesti dalla presente legge se redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dalle autorità diplomatiche

o consolari del Paese in cui il documento è stato fatto ovvero da un traduttore ufficiale.

(È approvato).

ART. 13.

I veterinari cittadini degli Stati membri, in possesso di diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza che accertano una formazione, iniziata anteriormente al 23 dicembre 1978 anche se ultimata in epoca successiva, non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di veterinario, devono presentare, ai fini del riconoscimento del titolo di veterinario e per l'esercizio della relativa professione, un attestato, rilasciato dalle competenti autorità, comprovante che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione e attività per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.

(È approvato).

ART. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

ALLEGATO

Diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario:

a) in Germania:

1. « Zeugnis über die tierärztliche Staatsprüfung » (certificato dell'esame di Stato veterinario) rilasciato dalle autorità competenti;

2. gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che certificano l'equipollenza dei titoli di formazione rilasciati dopo l'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca rispetto al titolo di cui al punto 1;

b) in Belgio:

« Diplome légal de docteur en médecine vétérinaire-Wettelijk diploma van doctor in de veeartsenijkunde » (diploma legale di dottore in medicina veterinaria) rilasciato dalle università statali, dalla commissione centrale o dalle commissioni statali dell'insegnamento universitario;

c) in Danimarca:

« Bevis for Bestaet Kandidateksamen i Veterinaervidenskas » (candidato medico veterinario) (il certificato che attesta il superamento dell'esame di candidato di medico-veterinario) rilasciato dalla « Kongelige Veterinaer og LandSohøjskole »;

d) in Francia:

il diploma di « Docteur-vétérinaire d'Etat »;

e) in Irlanda:

1. il diploma di « Bachelor in/of veterinary Medicine (MVB) »;

2. « The diploma of membership of the Royal College of veterinary surgeons (MRCVS) », conseguito in seguito ad un esame dopo un ciclo completo di studi effettuato in una scuola di veterinaria in Irlanda;

f) in Italia:

il diploma di laurea di dottore in medicina veterinaria accompagnato dal diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione sulla base dei risultati dell'apposita commissione per l'esame di Stato;

g) nel Lussemburgo:

1. « Le diplome d'Etat de docteur en médecine vétérinaire » (il diploma di Stato in veterinaria) rilasciato dalla Commissione statale di esame e autenticato dal Ministro dell'educazione nazionale;

2. i diplomi che conferiscono un grado di insegnamento superiore in medicina veterinaria rilasciati in uno dei Paesi della Comunità e che danno accesso al tirocinio senza dare accesso alla professione, che hanno ottenuto l'omologazione dal Ministro dell'educazione nazionale conformemente alla legge del 18 giugno 1969 sull'insegnamento superiore e l'omologazione dei titoli e gradi di insegnamento superiore stranieri accompagnati dal certificato di tirocinio vistato dal Ministro della pubblica sanità;

h) nei Paesi Bassi:

1. « Het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig examen » (certificato che attesta il superamento dell'esame di veterinario);

i) nel Regno Unito:

The degrees (i diplomi):

« Bachelor of veterinary science (BVSC) »;

« Bachelor of veterinary medicine (vet.mb o bvet.med.) »;

« Bachelor of veterinary medicine and surgery (BVMS) »;

« The diploma of membership of the Royal College of veterinary surgeons (MRCVS) », conseguito mediante esame al termine di un corso completo di studi in una scuola veterinaria del Regno Unito;

l) in Grecia:

Δίπλωμα Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MARIA PIA GARAVAGLIA. Annuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana e prendo atto con soddisfazione del consenso raccolto da questo provvedimento che dimostra la volontà di rendere unita l'Europa. Mi auguro che anche in futuro la Commissione saniti continui a dimostrare la stessa sensibilità nei confronti dei problemi comunitari e li risolva positivamente.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Annuncio il voto favorevole del gruppo comunista per le motivazioni espresse già in precedenza da altri colleghi del mio gruppo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea » (1043):

Presenti e votanti	21
Maggioranza	11
Voti favorevoli	19
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Ferretti, Armellin, Benevelli, Calonaci, Casalnuovo, Ceci Bonifazi, Corsi, Falcier, Garavaglia, Gelli, Giovagnoli Sposetti, Lussignoli, Martino, Meleleo, Montanari Fornari, Palopoli, Rinaldi, Rubino, Saretta, Tagliabue, Ventre.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
